# Comune di PINEROLO

Città Metropolitana di TORINO

SETTORE ISTRUZIONE-INFORMATIVO

Servizio Politiche Sociali

| | |
|---|---|
| **OGGETTO:** | SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA ANNO 2021 |
| | |
| **PERIODO:** | Anno 2021 |
| | |
| | Pinerolo, li 22 Ottobre 2020 |

| | |
|---|---|
| **IL RUP:** | |
| **IL PROGETTISTA E DIRETTORE ESECUZIONE CONTRATTO:** | |
| **IL DATORE DI LAVORO** | *Ing. Marco QUARANTA* |
| | |
| **IL REDATTORE:** | *Ing. Simona BADINO* |

**ALLEGATI AL DOCUMENTO UNCO DI VALUTAZIONE DEI RISCHIDA INTERFERENZE (DUVRI)**

Ai sensi del D.Lgs 81/2008 Art. 26

## ALLEGATI

ALLEGATO 1: ART. 26 CON NOTE COMMENTATE

ALLEGATO 2: FASCICOLO INFORMATIVO DELLA DITTA APPALTATRICE

ALLEGATO 3: DICHIARAZIONE DI COOPERAZIONE E COORDINAMENTO TRA COMMITTENTE E DITTA APPALTATRICE

ALLEGATO 4: PRESA VISIONE DEL DUVRI DA PARTE DI DITTE SUBAPPALTATRICI

ALLEGATO 5: INDICAZIONI PER IL CONTENIMENTO DELL'EPIDEMIA IN CORSO DA COVID-19

**COMUNE DI PINEROLO**

**DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI (DUVRI)**
D.Lgs. 81/08 – art. 26

# Allegato 1

## Articolo 26 D.Lgs. 81/2008 con note commentate
## Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione

1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi di cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo:

a) verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica e' eseguita attraverso le seguenti modalità:

*(Arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1000 a 4800 euro il datore di lavoro – dirigente)*

1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;

2) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità' tecnico professionale, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;

b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

*(Arresto da due a quattro mesi o ammenda da 750 a 4000 euro il datore di lavoro – dirigente)*

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:

a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;

b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

*(Arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1500 a 6000 euro il datore di lavoro – dirigente)*

3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento e' allegato al contratto di appalto o di opera e va adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture *(arresto da due anni a quattro mesi o ammenda da 1500 a 6000 euro al datore di lavoro – dirigente).* Ai contratti stipulati anteriormente al 25 agosto2007 ed ancora in corso alla data del 31 dicembre 2008,

il documento di cui al precedente periodo deve essere allegato entro tale ultima data. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri delle dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n.163 e successive modificazioni, tale documento è redatto, ai fini dell'affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto; *(arresto da due anni a quattro mesi o ammenda da 1500 a 6000 euro al datore di lavoro – dirigente).*

3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, nonché ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato xi.

3-ter. Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all'articolo3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell'esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto; l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integra gli atti contrattuali.

*(Arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1500 a 6000 euro il datore di lavoro – dirigente)*

4. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.

5. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullità' ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto. Con riferimento ai contratti di cui al precedente periodo stipulati prima del 25 agosto 2007 i costi della sicurezza del lavoro devono essere indicati entro il 31 dicembre 2008, qualora gli stessi contratti siano ancora in corso a tale data. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

6. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro e' determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati

comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro e' determinato

In relazione al contratto collettivo del settore merceologico più' vicino a quello preso in considerazione.

7. Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

*(Sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro per il datore di lavoro, il dirigente e per ciascun lavoratore)*

## Note all'art. 26:

*- Il testo dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A), e' il seguente:*

*«Art. 47 (Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà). - 1. L'atto di notorietà' concernente stati, qualità' personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità' di cui all'art. 38. (R)*

*2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.*

*3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'art. 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. 4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorità di Polizia Giudiziaria e' presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi e' comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.».*

*- Il testo degli articoli 1418, 1559, 1655, 1656 e 1677*

*Del codice civile, e' il seguente:*

*«Art. 1418 (Cause di nullità del contratto). - Il contratto e' nullo quando e' contrario a norme imperative salvo che la legge disponga diversamente. Producono nullità del contratto la mancanza di uno dei requisiti indicati dall'art. 1325, l'illiceità della causa, l'illiceità' dei motivi nel caso indicato dall'art. 1345 e la mancanza nell'oggetto dei requisiti stabiliti dall'art. 1346. Il contratto e' altresì nullo negli altri casi stabiliti dalla legge.».*

*«Art. 1559 (Nozione). - La somministrazione e' il contratto con il quale una parte si obbliga, verso corrispettivo di un prezzo, a eseguire, a favore dell'altra, prestazioni periodiche o continuative di cose.».*

*«Art. 1655 (Nozione). - L'appalto e' il contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di una opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro.».*

*«Art. 1656 (Subappalto). - L'appaltatore non può dare in subappalto l'esecuzione dell'opera o del servizio, se non e' stato autorizzato dal committente.». «Art. 1677 (Prestazione continuativa o periodica di servizi). - Se l'appalto ha per oggetto prestazioni continuative o periodiche di servizi, si osservano, in quanto compatibili, le norme di questo capo e quelle relative al contratto di somministrazione.».*

*- Il testo del citato decreto legislativo n. 163 del 2006, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 maggio 2006, n. 100, supplemento ordinario.*

*- Il testo dell'art. 8, comma 1, della citata legge 123 del 2007, e' il seguente: «Art. 8 (Modifiche all'art. 86 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163). - 1. All'art. 86 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il comma 3-bis e' sostituito dai seguenti:*

*"3-bis. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità' e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro e' determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro e' determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.*

*3-ter. Il costo relativo alla sicurezza non può essere comunque soggetto a ribasso d'asta.».*

| **1. INFORMAZIONI GENERALI DELLA DITTA APPALTATRICE** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Ragione sociale** | | | | |
| **Sede legale** | via | | Città/CAP | |
| | Tel./Fax | | P.IVA/C.F. | |
| **Datore di Lavoro** | | | | |
| **Posizione INAIL** | | **Posizione INPS** | | |
| **Attività generale svolta dalla ditta** | | | | |
| **Attività oggetto dell'appalto** | | | | |
| **Data inizio lavori** | | **Data fine lavori** | | |
| **Breve descrizione dei lavori** | | | | |

| **2. ORGANIGRAMMA DELLA SICUREZZA** *(Cognome e nome)* | |
|---|---|
| **Preposto alla gestione della sicurezza della ditta nella sede dell'appalto**<br>*(dovrà essere sempre presente durante l'attività)* | |
| **Vice Preposto** | |
| **Incaricati al servizio lotta antincendio, evacuazione e salvataggio presenti nella sede dell'appalto** | |
| **Incaricati al primo soccorso presenti nella sede dell'appalto** | |
| **Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione** | |
| **Medico Competente** | |
| **Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza** | |

| 3. DITTE SUBAPPALTATRICI OPERANTI NELL'APPALTO | | |
|---|---|---|
| **Ditta** | **Attività** | **Frequenza** |
| | | |
| | | |

| 4. DOCUMENTAZIONE CONSEGNATA | | |
|---|---|---|
| **Documento** | **Data** | **Note** |
| Visura Camerale | | |
| Documento Unico regolarità Contributiva | | |
| | | |
| | | |
| | | |

**5. ATTREZZATURE UTILIZZATE** *(E' vietato utilizzare attrezzature di proprietà della committente senza autorizzazione)*

| n. | Tipologia attrezzatura/ macchina | presente | | Elenco e caratteristiche (targa, modello, matricola ecc.) | Utilizzo |
|---|---|---|---|---|---|
| | | si | no | | |
| *1* | *Mezzi di trasporto* | | | | |
| *2* | *Mezzi d'opera (escavatore, pala ecc.)* | | | | |
| *3* | *Attrezzature elettriche* | | | | |
| *4* | *Attrezzature a pressione* | | | | |
| *5* | *Mezzi di sollevamento* | | | | |
| *6* | *Attrezzature per la saldatura, taglio* | | | | |
| *7* | *Altro* | | | | |

## 6. SOSTANZE PERICOLOSE UTILIZZATE

| Cod. | Sostanza | Attività | Pericolosità etichettate | | DPI da utilizzare |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | *frasi di rischio* | *consigli di prudenza* | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

## 7. ALTRE INFORMAZIONI DA COMUNICARE

| |
|---|
| |

**8. DESCRIZIONE DEI RISCHI CONNESSI CON L'ATTIVITA' E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (indicare nella tabella i pericoli presenti, i relativi rischi residui, le misure di prevenzione protezione adottate compilare per OGNI MANSIONE SVOLTA DALLA DITTA APPALTATRICE)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Attività** | | **Mansione** | |
| **Settore** | | **Luogo di svolgimento dell'attività** | |
| **Attrezzature/macchine utilizzate** | | **Sostanze pericolose utilizzate** | |

| **Rischio significativo** / **Pericoli presenti** | Caduta dall'alto ed in profondità di persone | Caduta di materiale | Urto contro un ostacolo | Colpo | Taglio e abrasione | Cesoiamento | Scivolamento, inciampo e caduta a livello | Investimento | Compressione e schiacciamento | Lesioni muscolo scheletriche dorso lombari | Ipoacusia e vibrazioni | Folgorazione | Ustione | Intossicazione | Irritazione e allergie | Proiezioni di materiali e schizzi | Afferraggio | Radiazioni | Inalazione di polveri, fibre, fumi e vapori | Inquinamento | Rifiuti | **Misure di prevenzione e protezione adottate in relazione a possibili danni provocati** | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Conformità attrezzature | Ripari/barriere | Microinterruttori | Istruzioni di lavoro | Piano di emergenza | Controlli e Manutenzioni | Informazione e Formazione | DPI | Contenimento fuoriuscite | Gestione rifiuti |
| **Lavoro in elevazione ed in profondità (*)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Sostanze pericolose** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Lavori a caldo (*)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Movimentazione di materiali con mezzi (*)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Circolazione di mezzi** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Macchine, attrezzature e d impianti** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Elettricità** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Incendio ed esplosione (*)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Rumore e vibrazioni** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Movimentazione manuale dei carichi** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Nota: le attività segnalate dal simbolo (*) devono essere accompagnate da un adeguato PIANO OPERATIVO

**COMUNE DI PINEROLO**

**DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI (DUVRI)**
D.Lgs. 81/08 – art. 26

# Allegato 3

**Comune di Pinerolo**

Piazza Vittorio Veneto, 1
10064 – Pinerolo (TO)

Ditta appaltatrice: _____

| |
|---|
| **Oggetto:** Dichiarazione di cooperazione e coordinamento tra committente e Ditta appaltatrice Art. 26 D.Lgs. 81/2008) |

Il Comune di Pinerolo nella persona di _____ e l'appaltatore nella figura del sig._____, Datore di Lavoro della ditta sopra citata, in relazione all'incarico affidato dall'Amministrazione del Comune di Pinerolo all'appaltatore riguardante:

**SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA ANNO 2021**

con il presente atto dichiarano che il Comune di Pinerolo ha regolarmente promosso la cooperazione ed il coordinamento prescritto secondo l'art. 26 D.Lgs. 81/2008:

a) cooperazione all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
b) coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente tra committente e appaltatore anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavoratori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva;

In particolare il Comune di Pinerolo ha comunicato all'appaltatore:

- I contenuti del DUVRI (revisionato in data odierna)
- i pericoli presenti nei settori, gli impianti e le attrezzature presso le quali si svolgerà l'attività dell'appaltatore, la presenza dei rischi residui; a questo proposito sono stati consegnati i seguenti documenti:
  - sezione del documento della valutazione dei rischi riguardante le responsabilità all'interno della struttura;
  - sezione del documento della valutazione dei rischi riguardante l'individuazione dei pericoli;
  - sezione del documento della valutazione dei rischi riguardante il riepilogo delle esposizioni;

- le misure di prevenzione, protezione e di emergenza adottate e le disposizioni aziendali pertinenti all'interno dei luoghi di lavoro; a questo proposito sono stati consegnati i seguenti documenti:

- DUVRI
- istruzioni di lavoro che hanno impatto sulla sicurezza:

_____

_____

Altro:

_____

_____

_____

_____

_____

Pinerolo, lì _____
(luogo) (data)

| |
|---|
| **Per il COMUNE DI PINEROLO**<br><br>_____ |
| **Per la Ditta appaltatrice:**<br>Il Datore di Lavoro:<br>_____ |
| **Presenti inoltre:**<br><br>_____<br><br>_____<br><br>_____ |

**COMUNE DI PINEROLO**

**DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI (DUVRI)**
D.Lgs. 81/08 – art. 26

# Allegato 4

Ditta appaltatrice: _____

## Presa visione del Documento unico di valutazione dei rischi interferenti

**Oggetto:** Verbale della riunione in ottemperanza del D.Lgs 81/08 art. 18 e art. 36 in diffusione delle informazioni contenute nel DUVRI.

DITTA APPALTATRICE

| **LA DITTA** | **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE** |
|---|---|
| _____ | _____ |
| **IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA** | |
| _____ | |

DITTA IN SUBAPPALTO

| **LA DITTA** | **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE** |
|---|---|
| _____ | _____ |
| **IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA** | |
| _____ | |

**Elenco lavoratori:**

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

Presso la sede _____ in data _____sono intervenute le sopraccitate persone, responsabili della sicurezza all'interno delle ditte scriventi al fine di aver fatto prendere visione alla ditta in subappalto di tutti i contenuti del DUVRI redatto ai sensi dell'art. 26, datato _____.

# Comune di PINEROLO

Città Metropolitana di TORINO

SETTORE ISTRUZIONE-INFORMATIVO

Servizio Politiche Sociali

# ALLEGATO 5: INDICAZIONI PER IL CONTENIMENTO DELL'EPIDEMIA IN CORSO DA COVID-19

| | |
|---|---|
| **OGGETTO:** | SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA ANNO 2021 |
| | |
| **PERIODO:** | Anno 2021 |
| | |
| Indicazioni Covid-19 | Pinerolo, li 22 Ottobre 2020 |

| | |
|---|---|
| **IL RUP:** | |
| **IL PROGETTISTA E DIRETTORE ESECUZIONE CONTRATTO:** | |
| **IL DATORE DI LAVORO** | *Ing. Marco QUARANTA* |
| | |
| **IL REDATTORE:** | *Ing. Simona BADINO* |

**DOCUMENTO UNCO DI VALUTAZIONE DEI RISCHIDA INTERFERENZE (DUVRI)**

Ai sensi del D.Lgs 81/2008 Art. 26

## SOMMARIO

01-PREMESSA....3
02-NORMATIVA DI RIFERIMENTO....3
03-PRESCRIZIONI OPERATIVE INDICAZIONI PER L'ATTUAZIONE DEL PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 NEGLI AMBIENTI DI LAVORO DEL SETTORE EDILE DEL 24 MARZO 2020....3
04-ORGANIZZAZIONE DEL LUOGO DI LAVORO....5
05-DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE....6
06-ANALISI DEI RISCHI....13
07-ORGANIZZAZIONE SERVIZIO DI PRONTO SOCCORSO, ANTINCENDIO ED EVACUAZIONE DEI LAVORATORI....14

## PREMESSA

Il presente documento integra il DUVRI, in particolare con le prescrizioni che le ditte appaltatrici dovranno adottare al fine di contenere l'emergenza epidemiologica da Covid-19 in corso.

In relazione all'emergenza legata al COVID-19 la gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro subisce inevitabili ripercussioni. Al momento della stesura del presente DUVRI è in vigore il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto in data 14/03/2020 su invito del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'economia, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro della salute, aggiornato al 24/04/2020.

**Le prescrizioni contenute nel Protocollo non sono sostitutive di quelle contenute nel DUVRI, ma andranno a sovrapporsi e integrarsi a quelle presenti. La sicurezza sanitaria dovrà essere coniugata con la sicurezza delle singole lavorazioni e sui luoghi di lavoro.**

## NORMATIVA DI RIFERIMENTO

**DECRETI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO**

**DECRETI REGIONE PIEMONTE**

**PROTOCOLLI:**

- Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto in data 14/03/2020 su invito del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'economia, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro della salute, aggiornato al 24/04/2020.

## PRESCRIZIONI OPERATIVE INDICAZIONI PER L'ATTUAZIONE DEL PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 NEGLI AMBIENTI DI LAVORO

**Nota:**

La stesura del presente Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.) è da redigere ai sensi dell'art. 26 comma 3 del D.Lgs. n° 81/2008 e s.m.i.

E' stato adottato il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto in data 14/03/2020 su invito del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'economia, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro della salute, aggiornato al 24/04/2020.

L'obiettivo del presente protocollo è fornire indicazioni operative finalizzate a incrementare l'efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l'epidemia di Covid-19. Il Covid-19 rappresenta, infatti, un **rischio biologico generico**, per il quale occorre adottare **misure uguali per tutta la popolazione**.

Il presente suddetto contiene, quindi, misure che seguono la logica della precauzione e seguono e attuano le prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell'Autorità sanitaria.

In riferimento al DPCM 11 marzo 2020, punto 7, limitatamente al periodo della emergenza dovuta al COVID-19, i Datori di lavoro potranno, avendo a riferimento quanto previsto dai CCNL e favorendo così le intese con le rappresentanze sindacali:

• assicurare un **piano di turnazione** dei dipendenti con l'obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili;

• utilizzare in via prioritaria gli **ammortizzatori sociali** disponibili nel rispetto degli istituti contrattuali generalmente finalizzati a consentire l'astensione dal lavoro senza perdita della retribuzione;

• sono incentivate le **ferie maturate e i congedi retribuiti** per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla normativa vigente e dalla contrattazione collettiva;

• sono **sospese e annullate tutte le trasferte/viaggi** di lavoro nazionali e internazionali, anche se già concordate o organizzate;

• sono **limitati al massimo gli spostamenti**, contingentando l'accesso agli spazi comuni anche attraverso la riorganizzazione delle lavorazioni e degli orari;

Il lavoro a distanza continua ad essere favorito anche nella fase di progressiva riattivazione del lavoro in quanto utile e modulabile strumento di prevenzione, ferma la necessità che il Datore di lavoro garantisca adeguate condizioni di supporto al lavoratore e alla sua attività (assistenza nell'uso delle apparecchiature, modulazione dei tempi di lavoro e delle pause).

E' necessario il rispetto del **distanziamento sociale**, anche attraverso una rimodulazione degli spazi di lavoro.

Nel caso di lavoratori che non necessitano di particolari strumenti e/o attrezzature di lavoro e che possono lavorare da soli, gli stessi potrebbero, per il periodo transitorio, essere posizionati in spazi ricavati.

Per gli ambienti dove operano più lavoratori contemporaneamente potranno essere assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile in relazione alle lavorazioni da eseguire rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, siano adottati strumenti di protezione individuale.

L'articolazione del lavoro potrà essere ridefinita con orari differenziati che favoriscano il distanziamento sociale riducendo il numero di presenze in contemporanea nel luogo di lavoro e prevenendo assembramenti all'entrata e all'uscita con flessibilità di orari.

È essenziale evitare aggregazioni sociali anche in relazione agli spostamenti per raggiungere il posto di lavoro e rientrare a casa (commuting), con particolare riferimento all'utilizzo del trasporto pubblico. Per tale motivo andrebbero incentivate forme di trasporto verso il luogo di lavoro con adeguato distanziamento fra i viaggiatori e favorendo l'uso del mezzo privato o di navette.

## ORGANIZZAZIONE DEL LUOGO DI LAVORO

## Disposizioni generali per il contenimento del Rischio biologico da Covid-19

- Durante le attività, è assolutamente necessario rispettare la distanza minima tra le persone, prevista all'art. 2 del DPCM 8 marzo 2020 e confermata dai DPCM 9 e 11 marzo 2020 di **almeno 1 metro**.
- I lavoratori dovranno indossare **guanti e mascherina chirurgica o del tipo FFP2**. Senza tali misure di sicurezza è vietata la lavorazione, secondo il disposto dei DPCM.
- Ogni ditta presente dovrà garantire per i suoi lavoratori la **sanificazione degli ambienti** (come indicato in Allegato 1 del DPCM 8/3/2020): le superfici dovranno essere pulite, almeno quotidianamente, con disinfettante a base di cloro o alcool. È ritenuto efficace un primo passaggio con detergente neutro ed un secondo passaggio con ipoclorito di sodio 0,1% o con etanolo al 70%.
- Ogni ditta presente deve garantire per i suoi lavoratori la disponibilità di **soluzioni idroalcoliche** per il lavaggio delle mani. I lavoratori sono obbligati a **lavarsi le mani** con tale soluzione all'ingresso nel luogo di lavoro, prima e dopo le pause pranzo e all'ingresso e all'uscita dai servizi igienici.
- Gli **attrezzi manuali** dovranno essere dati in dotazione ad un **solo lavoratore** ed utilizzati con i **guanti**. Si suggerisce di provvedere alla loro **igienizzazione**, almeno quotidiana, con soluzione idroalcolica. In particolare è obbligatorio provvedere alla igienizzazione in caso si preveda un uso promiscuo da parte delle maestranze.
- L'impiego di **ascensori e montacarichi** (ove presenti) è consentito esclusivamente ad **un lavoratore per volta**, o, in alternativa, con l'impiego di **mascherina chirurgica o del tipo FFP2**. I comandi, le **pulsantiere dovranno essere igienizzate** con apposita soluzione idroalcolica prima e dopo l'uso.
- Per i momenti relativi alla **pausa pranzo**, se non può essere garantita la **distanza di minimo 1 metro** tra i lavoratori, andrà effettuata una **turnazione** degli stessi per evitarne l'aggregazione, sfalsando se necessario la suddetta pausa di 30 minuti l'una dall'altra. Turnazioni e numero di lavoratori per ogni turno andranno stimati in base agli spazi presenti sul luogo di lavoro. L'importante è che durante la pausa pranzo venga rispettata la distanza minima di un metro ogni lavoratore, e gli stessi non dovranno essere seduti l'uno di fronte all'altro.
- L'attività della **consegna di merci e materiali** avverrà posizionando gli stessi in apposita area individuata. Tali operazioni dovranno avvenire sempre garantendo la **distanza di almeno 1 metro** tra le persone, nel caso in cui ciò non sia possibile è necessario dotarsi di **mascherina chirurgica o del tipo FFP2**. Lo scambio della documentazione delle merci consegnate (bolle, fatture..) dovrà avvenire tramite l'utilizzo di **guanti monouso** (qualora non disponibili, lavare le mani con soluzione idroalcolica).
- Andranno altresì stampate ed affisse sul luogo di lavoro le **disposizioni** dell'allegato 1 del DPCM 8 marzo 2020:

**Norme igienico-sanitarie indicate in Allegato 1 del DPCM 08/03/2020:**

o Lavarsi spesso le mani.

o Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute.

o Evitare abbracci e strette di mano.

o Mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro.

o Igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie).

o Evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri.

o Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani.

o Coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce.

o Non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico.

o Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol.

o Usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone malate.

- Sul luogo di lavoro dovranno essere conservate a scopo precauzionale, **nella cassetta di pronto soccorso** o nelle immediate vicinanze, **una o più mascherine chirurgiche o del tipo FFP2**, in base al numero dei lavoratori presenti.
- La ditta dovrà effettuare il **rilievo della temperatura** all'ingresso delle maestranze sul luogo di lavoro. In caso di une temperatura maggiore di 37,5 gradi il lavoratore dovrà essere allontanato e lo stesso dovrà procedere contattando il proprio Medico o i numeri di emergenza.
- Nel caso in cui un lavoratore presentasse **sintomi** di infezione respiratoria e più di 37,5 di febbre, dovrà dotarsi immediatamente di una delle suddette mascherine, non dovrà entrare in contatto con nessun altro lavoratore, **avviserà** (eventualmente per il tramite degli addetti al Primo Soccorso) **gli operatori di Sanità Pubblica** per attivare le procedure necessarie facendo riferimento ai numeri di emergenza previsti:

## DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

I dispositivi di protezione individuali ricoprono un ruolo sostanziale nella prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, tale ruolo viene altresì ribadito dal D.Lgs 81/08 quando richiamano il preciso obbligo del Lavoratore ad usare detti mezzi ed indicano il Preposto quale incaricato ad esigerne l'uso.

**MASCHERINE**

**Il Datore di lavoro di ogni ditta deve dotare i propri lavoratori di adeguati DPI (art. 77 D.Lgs 81/08).**

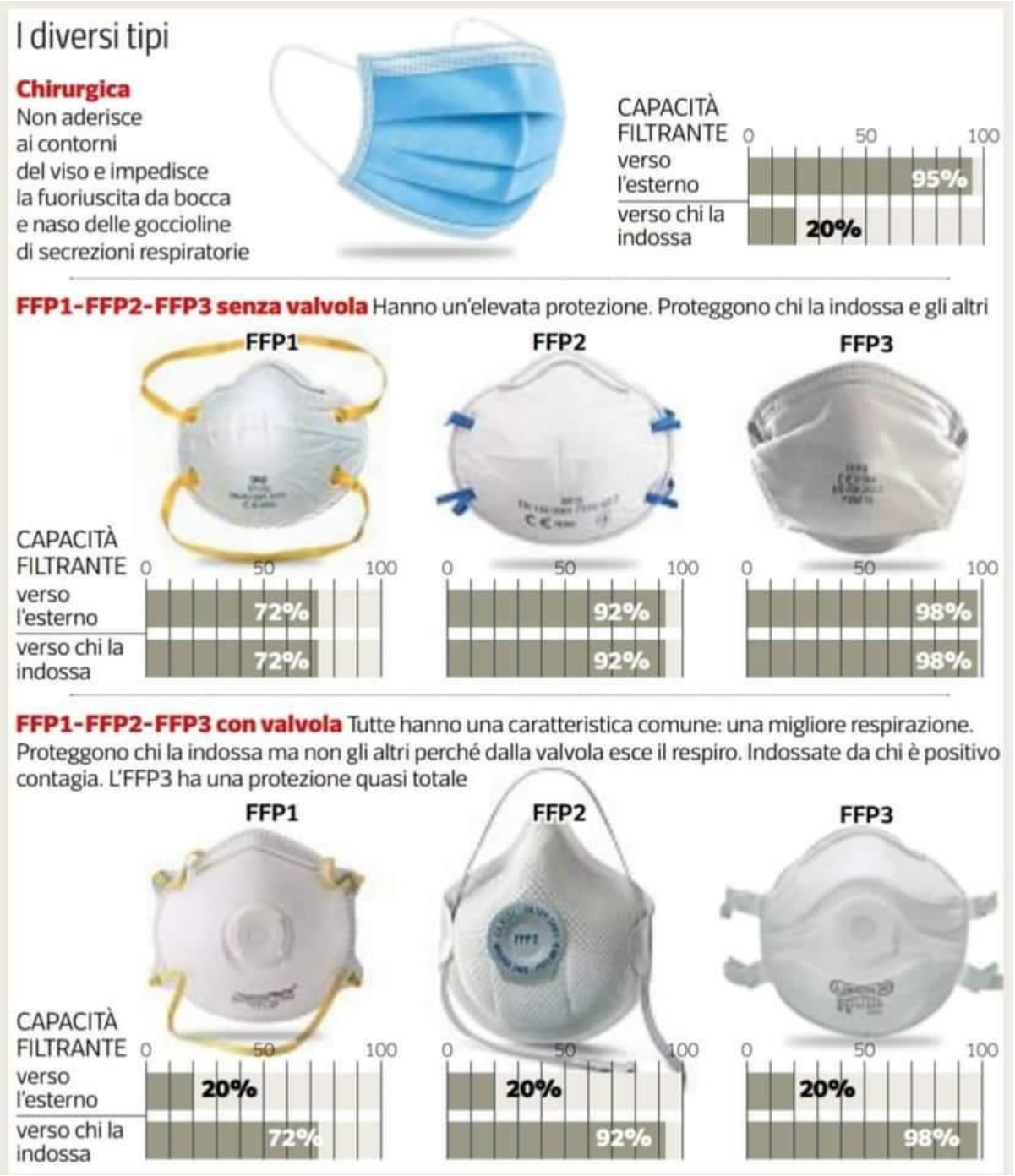


Per quanto riguarda le mascherine esistono diversi livelli di protezione:

**Mascherine Chirurgiche**

**Mascherine con filtro FFP1**

**Mascherine con filtro FFP2**

**Mascherine con filtro FFP3**

Nel caso in oggetto è possibile utilizzare le seguenti tipologie di mascherina:

**Mascherina chirurgica**

QUALITA' PRODUTTIVE: Monouso in tessuto non tessuto – quattro strati (tipo II o IIR) – esterno filtrante, centrale

impermeabile ai liquidi e permeabile all'aria, strato interno a contatto con la pelle ipoallergenico – con barretta intera deformabile stringinaso per conformare perfettamente la mascherina al volto – sistema di fissaggio a legacci o elastici. CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME: Marcatura CE Rispondenza alle norme tecniche UNI EN 14683:2006.

TIPO DI UTILIZZO: Proteggono naso e bocca dalla contaminazione con particelle di diametro medio di 4, 5 µ– . Pur originate dall'esigenza di proteggere il paziente (interventi chirurgici, manovre asettiche) costituiscono un efficace sistema di barriera anche per il lavoratore per la resistenza ai fluidi e l'elevato potere filtrante che va dal 95 ad oltre il 99%. In ambito ospedaliero sono fatte indossare dal paziente con sospetta o accertata patologia trasmissibile per droplets o per via aerea ( Sindrome influenzale, TB, Meningite, SARS ecc..) e proteggono l'operatore dalla trasmissione.

Le mascherine chirurgiche servono a proteggere la persona che si ha davanti dalla propria contaminazione.

Esempio mascherine chirurgiche

**Mascherina con filtro FFP2**.

Deve coprire il naso, la bocca e il mento ed aderire al volto; dotate di doppio elastico, stringinaso con guarnizione di tenuta (con/senza valvola di espirazione).

CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME: Conformità a Marcatura CE Rispondenza alle norme tecniche di cui UNI EN 14683:2006.

UTILIZZO Proteggono dalla contaminazione di naso e bocca e dall'inalazione di particelle di dimensioni inferiori al micron aerodisperse – (es. bacillo di Kock). Elevata efficienza filtrante ai parametri relativi alla classe richiesta: > 94% . Indicate per la protezione dell'operatore nelle attività che possono comportare l'esposizione ad agenti di media tossicità in concentrazione non elevata (circa 10 volte il limite di soglia), utili anche per i lavoratori non in ambito sanitario. Quelle **con valvola espiratoria non vanno indossate dal paziente infetto o sospetto tale**, ma sono riservate al personale medico.

Le mascherine con filtro FFP2 servono a proteggere la persona che si ha davanti dalla propria contaminazione e proteggono in modo discreto chi le indossa dalla contaminazione.

Esempio mascherine con filtro tipo FFP2 con valvola di espirazione (**mascherine con valvola: da non utilizzarsi**)

Le mascherine, in particolare quelle chirurgiche, dovrebbero essere monouso, tuttavia, data la difficoltà nel reperirle visto il momento di emergenza, lo Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare ha emesso delle disposizioni per **l'igienizzazione delle mascherine**, al fine di consentirne il riutilizzo (disposizioni che al momento sono ad uso interno dello Stabilimento, ma che si riportano di seguito come indicazione di cui tenere conto in caso di estrema necessità).

La procedura ha validità solo ed esclusivamente nei casi in cui sia valutato applicabile il riutilizzo dei DPI (mascherine) a seguito di carenza causata dall'emergenza sanitaria da Covid-19. Il trattamento non dovrebbe essere applicato per più di 3 volte, salvo prematuro ed evidente deterioramento della mascherina, e comunque non è da tenere da conto in caso di casi accertati di contagio.

- Utilizzare soluzione idroalcolica al 70 % (Alcool al 70 %) in erogatore spray ecologico o altro dispenser idoneo a permettere una spruzzatura della soluzione.
- Ricordarsi che sia la superficie esterna della mascherina indossata e le mani (o i guanti) possono essere contaminati dal virus, pertanto si deve fare particolare attenzione alla manipolazione della mascherina stessa, onde evitare il rischio di infettarsi.

1. Effettuare un accurato lavaggio delle mani seguendo lo schema indicato di seguito:

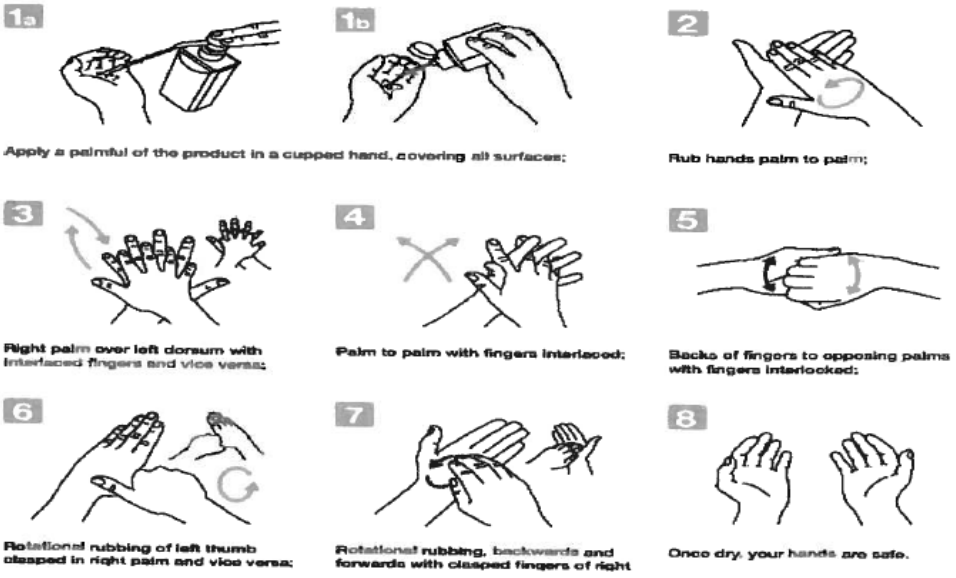


2. Togliere la mascherina indossata sul viso utilizzando gli elastici e cercando di evitare di toccarla nella sua parte interna.
3. Lavarsi nuovamente le mani seguendo le istruzioni del punto 1,indossare un nuovo paio di guanti monouso o in alternativa sanitizzare le mani con una soluzione idroalcolica al 75-85% o altro disinfettante idoneo.
4. Adagiare la mascherina su una superficie precedentemente pulita/sanitizzata con acqua e sapone o soluzione idroalcolica al 75-85% o altro disinfettante idoneo, con la parte esterna verso l'alto.
5. Spruzzare uniformemente la **soluzione idroalcoolica al 70%** su tutta la superficie compreso gli elastici ma senza eccedere nella bagnatura; E' sufficiente che sia spruzzato uno strato uniforme sull'intera superficie.
6. Girare la mascherina e ripetere l'operazione.

7. Lasciare agire la soluzione fino a completa evaporazione in un luogo protetto (almeno 30 minuti, il tempo di asciugatura può variare in funzione delle condizioni ambientali).
8. Dopo l'asciugatura, trascorso il tempo suddetto, la mascherina è sanitizzata, evitare pertanto di contaminarla, soprattutto nella parte interna. In caso di persistenza di odore di alcool si consiglia di lasciare ulteriormente asciugare su di una superficie pulita e sanitizzata, altrimenti riporre la mascherina in una busta di plastica fino al nuovo uso.

AVVERTENZE

1. **Non riporre la mascherina sanitizzata all'interno o sopra superfici non sanitizzate senza la protezione della busta di plastica.**
2. **Non utilizzare la mascherina ricondizionata in caso di evidenti alterazioni.**
3. **L'interno della mascherina non deve essere toccato per nessun motivo in quanto si potrebbe correre il rischio di contaminazione che favorirebbe il contagio.**

(FONTE: Istruzioni d'uso per la sanitizzazione delle mascherine monouso di protezione individuale in emergenza da Covid-19, Azienda Industrie Difesa, Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare)

La mascherine, se non si dispone più del sacchetto originale, possono essere inserite in **bustine** per i fogli, ripulendole all'interno con soluzione idroalcolica, si consiglia di indicare sulla busta il nome del lavoratore proprietario della

mascherina e indicare lato interno e lato esterno, in modo da identificare  la parte di busta che avrà sempre contatto con la mascherina.

Esempio di conservazione della mascherina

In caso di utilizzo contemporaneo di mascherine chirurgiche e facciali, operazione in ogni caso sconsigliata in quanto aumenta la difficoltà respiratoria e presume l'utilizzo di 2 mascherine in contemporanea (operazione che incide sui costi di acquisto delle mascherine), bisogna apporre prima il facciale (mascherina FFP2 con valvola di espirazione) e poi la mascherina chirurgica, per contenere le esalazioni. **Si specifica che la soluzione ideale è quella di utilizzare mascherine di tipo FFP2 senza valvola di espirazione**, le quali trattengono le particelle sia in ingresso che in uscita, qualora si disponga solo di mascherine FFP2 con valvola sarà necessario apporvi sopra la mascherina chirurgica al fine di contenere le esalazioni consentite dalla mascherina con valvola.

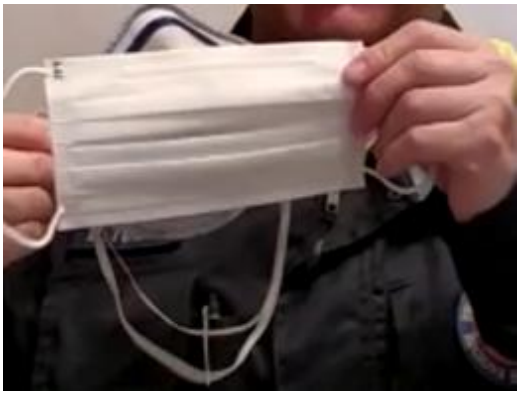

Esempio di applicazione di facciale e mascherina (operazione comunque sconsigliata)

Prima di togliere la mascherina è necessario lavarsi le mani o i guanti, igienizzare una superficie, si sfila la maschera dai lacci, la si pone sulla superficie sanificata. La mascherina va poi igienizzata da un lato e dall'altro, compresi i lacci. La maschera va fatta asciugare e posta nella busta. Per il facciale filtrante la prima parte che va posta sulla superficie pulita è la parte interna e non quella esterna.

Procedura per lo sfilamento della mascherina

**INDUMENTI PROTETTIVI**

**Il Datore di lavoro di ogni ditta deve dotare i propri lavoratori di adeguati DPI (art. 77 D.Lgs 81/08).**

**Guanti:** indossarli dopo aver lavato le mani, lasciare un risvolto all'esterno in modo tale da poter togliere il guanto senza venire in contatto con la parte esterna contaminata.

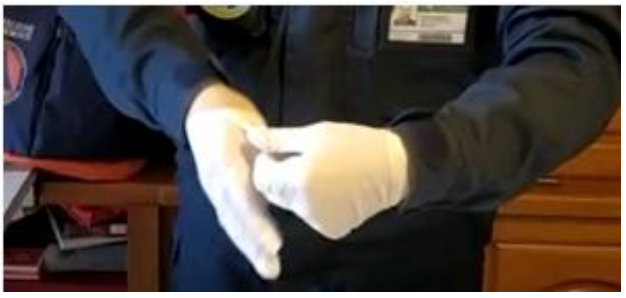

Procedura per lo sfilamento dei guanti

**IGIENIZZANTI**

**Il Datore di lavoro di ogni ditta deve fornire igienizzante per le mani ai lavoratori impegnati sul luogo di lavoro.**

E' raccomandato il frequente lavaggio delle mani mediante gel disinfettanti, ovvero liquidi appositamente studiati per eliminare agenti infettivi ed inquinanti dalle mani o dalle superfici su cui vengono applicati. Gli igienizzanti devono essere a base di alcool e cloro per avere efficacia.

E' favorita la preparazione del liquido detergente secondo le indicazioni dell'OMS (https://www.who.int/gpsc/5may/Guide_to_Local_Production.pdf);

## ANALISI DEI RISCHI

Oltre ai rischi propri dei luoghi di lavoro e dei rischi da interferenza individuati all'interno del DUVRI è necessario contemplare il seguente rischio:

**RISCHIO BIOLOGICO: COVID-19**

**MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:**

a) **Nelle lavorazioni:** Tutte;

D.Lgs. n. 81/2008 - Art. 266- 1. Le norme del presente Titolo si applicano a tutte le attività lavorative nelle quali vi è rischio di esposizione ad agenti biologici.

Il rischio biologico va inquadrato ai sensi dell'articolo 271: il Datore di lavoro è tenuto a valutare i rischi per la salute derivanti dall'esposizione agli agenti biologici presenti nell'ambiente di lavoro.

Il rischio biologico può essere sia deliberato (ovvero gli agenti biologici sono introdotti o presenti in maniera deliberata nell'ambito del ciclo produttivo) sia potenziale od occasionale. Sulla base degli esiti della valutazione è poi tenuto a porre in atto le misure necessarie a ridurre o eliminare, se possibile, l'esposizione agli agenti potenzialmente patogeni.

Per la valutazione del rischio l'articolo 28 comma 2) lettera a) D.Lgs. n. 81/2008 dispone che "la scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al Datore di lavoro, che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l'idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione".

Il Titolo X del D.Lgs 81/2008, relativo all'esposizione ad agenti biologici sul luogo di lavoro, sancisce una serie di obblighi inderogabili quali la valutazione del rischio, la messa in atto di misure tecniche, organizzative, procedurali e igieniche, l'informazione, la formazione e l'addestramento dei lavoratori nonché la sorveglianza sanitaria; per gli agenti biologici classificati nei gruppi 3 e 4 anche l'istituzione del registro degli esposti e degli eventi accidentali e quello dei casi di malattia e decesso.

**PRESCRIZIONI ESECUTIVE:**

Vista la tipologia di lavorazioni oggetto del presente DUVRI valgono le **prescrizioni impartite ai punti precedenti del presente documento** alle quali è obbligatorio attenersi, anche sui luoghi di lavoro in oggetto.

Si riportano di seguito le misure di prevenzione e protezione **ulteriori rispetto a quelle indicate nel DUVRI generale.**
Le misure riguardano il **Rischio biologico da Covid-19**.

**<u>Rischio ulteriore:</u>**

<u>Rischio biologico da Covid-19</u>

**DPI:** mascherine (vd. Capitolo DPI), indumenti da lavoro

**Ulteriori misure**: sanificazione dei locali di utilizzo comune, dei locali bagno e refettorio/spogliatoio, pulizia delle mani mediante soluzioni a base di Cloro e Alcool.

**MACCHINE E ATTREZZI:**

Le ditte assicurano la **pulizia giornaliera e la sanificazione periodica di tutte le parti a contatto manuale all'interno del luogo di lavoro.**

**Misure Preventive e Protettive:**

- Durante lo svolgimento delle attività è assolutamente necessario rispettare la distanza minima tra le persone, prevista all'art. 2 del DPCM 8 marzo 2020 e confermata dai DPCM 9 e 11 marzo 2020 di **almeno 1 metro**.
- Sono ammesse più attività contemporanee a condizione che le stesse avvengano il **locali/aree ben distinte, in ogni caso con un numero di lavoratori contenuto.**
- I lavoratori dovranno indossare **mascherine chirurgiche o del tipo FFP2**.
- Ogni ditta deve garantire per i suoi lavoratori la disponibilità di **soluzioni idroalcoliche** per il lavaggio delle mani. I lavoratori sono obbligati a **lavarsi le mani** con tale soluzione all'ingresso sul luogo di lavoro, prima e dopo le pause pranzo e all'ingresso e all'uscita dai servizi igienici.
- **La ditta dovrà scrupolosamente attenersi a quanto disposto in materia di misure di contenimento dell'epidemia in corso per i singoli luoghi di lavoro.**

## ORGANIZZAZIONE SERVIZIO DI PRONTO SOCCORSO, ANTINCENDIO ED EVACUAZIONE DEI LAVORATORI

Nel caso un lavoratore presenti sintomi riconducibili a Covid-19 si dovranno contattare i seguenti numeri:

- Per **sintomi leggeri, quali febbre, tosse secca, mal di gola, sospetto di aver contratto il COVID-19** contattare il proprio **Medico curante, la Guardia Medica**.

- Per **informazioni generiche sul COVID-19** e sui **comportamenti di prevenzione** comporre il numero regionale **800.19.20.20** (operativo tutti i giorni dalle 08.00 alle 22.00) o nazionale **1500**.

- Per **emergenze sanitarie e in caso di difficoltà respiratorie** comporre il **112**.

- Per **emergenze di qualsiasi altro tipo** (incendio, infortuni sul lavoro) è necessario contattare il 112:

- Soccorso Sanitario
- Corpo Nazionale Vigili del Fuoco
- Carabinieri
- Polizia di Stato

| | |
|---|---|
| | Soccorso Sanitario |
| | Corpo Nazionale Vigili del Fuoco |
| | Carabinieri |
| | Polizia di Stato |

Nel caso in cui si manifesti un **caso di sospetto Covid-19**, o verga accertato un caso Covid-19, all'interno dell'azienda la stessa dovrà prendere contatti con il **Medico Competente** di riferimento.

Per quanto riguarda la predisposizione dei presidi antincendio si rimanda al DUVRI generale.

| |
|---|
| **Per il COMMITTENTE**<br><br>_____ |
| **Per il referente del contratto**<br><br>_____ |
| **Per la DITTA AFFIDATRICE:**<br>Il Datore di Lavoro: _____<br><br>RSPP DITTA AFFIDATRICE (nome cognome e firma)<br><br>_____ |